

N. R.G. 2458/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carlo MADDALONI	Presidente
dr. Maria Elena CATALANO	Consigliere
dr. Andrea Francesco PIROLA	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2458/2021 promossa in grado d'appello

DA

██████████ SPA (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato
in PIAZZA ██████████ 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████ che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente
all'avv. ██████████ P.ZZA ██████████
20121 MILANO;

APPELLANTE PRINCIPALE



CONTRO

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in
CORSO ██████████ 10138 TORINO presso lo studio dell'avv.
██████████ che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
unitamente all'avv. ██████████ CORSO ██████████
██████████ 20122 MILANO;

APPELLATO/APPELLANTE PRINCIPALE

██████████ S.R.L. (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ 24122 BERGAMO presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████ che lo rappresenta e difende come da delega in atti

██████████ S.R.L. (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA ██████████
██████████ 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta
e difende come da delega in atti

APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA ██████████
██████████ 33100 UDINE presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo
rappresenta e difende come da delega in atti

██████████ S.P.A. (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in
PIAZZA ██████████ 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████ che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente
all'avv. ██████████ P.ZZA ██████████
20121 MILANO;



CONCLUSIONI

Per [REDACTED] spa

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello;

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Previe le più opportune declaratorie del caso;

In accoglimento dell'appello principale, riformarsi la sentenza n. 5908/2021, pronunciata in data 5.7.2021 dal Tribunale di Milano, Sezione I civile, dott. Ricciardi, pubblicata in data 06.07.2021 e conseguentemente, in sua riforma, tenute ferme le ulteriori statuizioni:

In via istruttoria:

Previa, ove del caso e senza inversione dell'onere della prova, remissione della causa in istruttoria ammettere le più opportune C.T.U. volte ad accertare l'esatta quantificazione dell'importo delle opere necessarie e comunque l'entità dei danni tutti cagionati agli immobili della [REDACTED] S.p.A. siti in Viale [REDACTED] n. [REDACTED] contraddistinti come [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ed in relazione ai pannelli di coronamento ove sono alloggiati gli impianti tecnico relativi ai tre edifici e, comunque, la congruità degli importi spesi dalla [REDACTED] per l'eliminazione di tutti i vizi inerenti i pannelli di cui si discute;

Nel merito:

condannare, l'Architetto [REDACTED] [REDACTED] la società [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Architetto [REDACTED] [REDACTED] e la società [REDACTED] [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido o pro quota, nelle misura accertanda, al pagamento in favore della [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. dell'importo complessivo di € 626.491,34 (oltre IVA, per la parte relativa all'Immobile B che si trova in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 633/1972, sui seguenti importi: € 850.000,00; € 90.900,00; ed oltre IVA e oneri previdenziali su € 20.000,00 e su € 71.945,07,), o a quell'altra somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, nonché oltre rivalutazione monetaria, interessi di mora o, in via gradata, legali.

In ogni caso:

Col favore delle spese, di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Con riferimento al procedimento RG 2792/2021

CONCLUSIONI (proc. RG 2792/2021)

Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Previe le più opportune declaratorie del caso;

In via preliminare:

Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello formulato dall'Arch. [REDACTED] nel procedimento R.G. 2972/2021, ai sensi e per gli effetti degli articoli 342 e 348 bis c.p.c.;

In via principale:

Rigettare integralmente l'appello formulato dall'Arch. [REDACTED] per essere infondato in fatto ed in diritto;

Previa riunione dei procedimenti (R.G. 2458/2021 e R.G. 2792/2021), in accoglimento dell'appello principale formulato dalla [REDACTED] [REDACTED] S.p.A, procedimento R.G. 2458/2021, riformarsi la sentenza n. 5908/2021, pronunciata in data 5.7.2021 dal Tribunale di Milano, Sezione I civile, dott.



Ricciardi, pubblicata in data 06.07.2021 e conseguentemente, in sua riforma, tenute ferme le ulteriori statuizioni:

In via istruttoria:

Previa, ove del caso e senza inversione dell'onere della prova, remissione della causa in istruttoria ammettere le più opportune C.T.U. volte ad accertare l'esatta quantificazione dell'importo delle opere necessarie e comunque l'entità dei danni tutti cagionati agli immobili della [REDACTED] S.p.A. siti in [REDACTED] n. [REDACTED] contraddistinti come [REDACTED] e [REDACTED] ed in relazione ai pannelli di coronamento ove sono alloggiati gli impianti tecnico relativi ai tre edifici e, comunque, la congruità degli importi spesi dalla [REDACTED] per l'eliminazione di tutti i vizi inerenti i pannelli di cui si discute;

Nel merito:

condannare, l'Architetto [REDACTED] la società [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Architetto [REDACTED] e la società [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido o pro quota, nella misura accertanda, al pagamento in favore della [REDACTED] S.p.A. dell'importo complessivo di € 626.491,34 (oltre IVA, per la parte relativa all'Immobile B che si trova in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 633/1972, sui seguenti importi: € 850.000,00; € 90.900,00; ed oltre IVA e oneri previdenziali su € 20.000,00 e su € 71.945,07.), o a quell'altra somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, nonché oltre rivalutazione monetaria, interessi di mora o, in via graduata, legali.

In ogni caso:

Con vittoria delle spese e degli onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso spese 15%, C.P.A. ed I.V.A.

Per [REDACTED] srl

IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:

A. rigettarsi le domande tutte formulate dalla [REDACTED] S.p.A. e rigettarsi l'appello (di cui al presente procedimento R.G. n. 2458/21), in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni dedotte in atti;

B. rigettarsi le domande tutte formulate dall'Arch. [REDACTED] e rigettarsi l'appello (di cui al procedimento R.G. n. 2792/21, poi riunito alla presente causa), in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni dedotte in atti;

C. in accoglimento dell'appello incidentale formulato da [REDACTED] S.r.l., riformare la sentenza n. 5908/2021 [causa n. 43204/2018 - ruolo Tribunale di Milano], pubblicata il 6 luglio 2021, in composizione monocratica dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Claudio Ricciardi, per le motivazioni dedotte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 22 settembre 2021;

IN VIA ISTRUTTORIA:

si insiste per l'ammissione delle prove e delle istanze istruttorie non ammesse nel giudizio di primo grado, nonché l'ammissione di idonea C.T.U. volta a quantificare l'effettiva quota e/o grado e/o percentuale di responsabilità delle singole parti processuali per la causazione dei danni già quantificati nella perizia agli atti di primo grado, inerente l'ATP a firma dell'Ing. [REDACTED] e riguardante l'immobile sito in Milano, Viale [REDACTED] n. [REDACTED]

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e compensi legali, oltre al rimborso forfetario del 15,00%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.



Si dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte.

Per [REDACTED] srl

“Piaccia alla Corte d’Appello Ill.ma, contrariis reiectis, e previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso e di legge, per le motivazioni indicate in narrativa, rigettare l’appello promosso da [REDACTED] S.p.A., ed accogliere i motivi di appello incidentale formulati da [REDACTED] e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 5908/2021[causa n. 43204/2018 - ruolo Tribunale di Milano], pubblicata il 6 luglio 2021, rigettare le domande tutte formulate nei propri confronti siccome primariamente inammissibili, prescritte, decadute, improcedibili, generiche, transate, infondate, non provate, e comunque dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] S.r.l. a qualsivoglia titolo e/o causa, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di rigetto integrale di ogni pretesa nei propri confronti, in via meramente subordinata Voglia la Corte d’Appello accertare tutt’al più la responsabilità parziaria marginale e non solidale di [REDACTED] rispetto agli altri soggetti evocati in giudizio, tenendo presente nella graduazione della stessa sia l’apporto causale al danno, sia la natura dell’obbligazione da essa assunta siccome contrattualmente individuata con [REDACTED] sia, in ossequio al principio di proporzionalità, i compensi percepiti da [REDACTED] e riportati in parte narrativa come da contratto con essa stipulato.

In via istruttoria, per il caso di ammissione di C.T.U., si chiede formulare il quesito riportato al paragrafo 2) della comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si trascrive:

“Il CTU accerti se per facciata continua debba intendersi la facciata esterna dell’edificio prodotta con una intelaiatura in metallo, costituita da elementi portanti verticali ed orizzontali, collegati insieme ed ancorati alla struttura dell’edificio, la quale garantisce tutte le normali funzioni di una parete esterna (tenuta all’aria, all’acqua e ritenzione del calore), ma che non contribuisce alle caratteristiche portanti della struttura dell’edificio; accerti di conseguenza se il rivestimento in copertura, per sua natura soggetto agli agenti atmosferici, non abitabile, possa definirsi una facciata continua o un sistema in grado di fornire resistenza agli agenti atmosferici o un sistema di risparmio energetico e ritenzione del calore o infine un sistema in grado di fornire tenuta all’aria o all’acqua”.

Sempre e comunque, con vittoria di spese del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre iva e cpa come per legge”.

CONCLUSIONI ED ISTANZE ISTRUTTORIE RASSEGNALE NELLA CAUSA R.G. N.2792/2021

“Piaccia alla Corte d’Appello Ill.ma, contrariis reiectis, e previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso e di legge, per le motivazioni indicate in narrativa, accogliere i motivi di appello incidentale formulati da [REDACTED] e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 5908/2021[causa n. 43204/2018 - ruolo Tribunale di Milano], pubblicata il 6 luglio 2021, rigettare le domande tutte formulate nei propri confronti siccome primariamente inammissibili, prescritte, decadute, improcedibili, generiche, transate, infondate, non provate, e comunque dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] S.r.l. a qualsivoglia titolo e/o causa nei confronti tanto di [REDACTED] S.p.A. che di [REDACTED] S.p.A. e per l’effetto condannare [REDACTED] S.p.A. alla restituzione a [REDACTED] S.r.l. dell’importo da questa corrisposto in dipendenza della sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege di primo grado pari ad Euro 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 21.12.2017, oltre interessi moratori dalla data dell’avvenuto incasso alla data della effettiva restituzione a [REDACTED] S.r.l., e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di rigetto integrale di ogni pretesa nei propri confronti, in via meramente subordinata Voglia la Corte d’Appello accertare tutt’al più la responsabilità parziaria e marginale e



giammai solidale di [REDACTED] rispetto agli altri soggetti evocati in giudizio, tenendo presente nella graduazione della stessa sia l'apporto causale al danno, sia la natura dell'obbligazione da essa assunta siccome contrattualmente individuata con [REDACTED] sia, in ossequio al principio di proporzionalità, i compensi percepiti da [REDACTED] e riportati in parte narrativa come da contratto con essa stipulato (i.e., Euro 16.500,00), e per l'effetto, condannare in ogni caso [REDACTED] alla restituzione a favore di [REDACTED] di quanto risulterà indebitamente percepito in virtù della sentenza impugnata all'esito del presente giudizio.

In via istruttoria, per il caso di ammissione di C.T.U., si chiede formulare il quesito riportato al paragrafo 2) della comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si trascrive:

"Il CTU accerti se per facciata continua debba intendersi la facciata esterna dell'edificio prodotta con una intelaiatura in metallo, costituita da elementi portanti verticali ed orizzontali, collegati insieme ed ancorati alla struttura dell'edificio, la quale garantisce tutte le normali funzioni di una parete esterna (tenuta all'aria, all'acqua e ritenzione del calore), ma che non contribuisce alle caratteristiche portanti della struttura dell'edificio; accerti di conseguenza se il rivestimento in copertura, per sua natura soggetto agli agenti atmosferici, non abitabile, possa definirsi una facciata continua o un sistema in grado di fornire resistenza agli agenti atmosferici o un sistema di risparmio energetico e ritenzione del calore o infine un sistema in grado di fornire tenuta all'aria o all'acqua".

Sempre e comunque, con vittoria integrale di spese del presente giudizio, e rifusione di quelle del primo grado, con condanna di [REDACTED] alla restituzione a [REDACTED] delle spese liquidate nella sentenza impugnata, oltre rimborso forfetario ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre iva e cpa come per legge".

Per arch. [REDACTED]

Voglia la Corte Ecc.ma

1. Respingere l'appello proposto dalla [REDACTED] s.p.a.;
2. Accogliere l'appello proposto dall'arch. [REDACTED] riunito all'appello della [REDACTED] s.p.a., il cui contenuto e le cui conclusioni devono intendersi contenute nell'atto;
3. Con le spese e gli onorari rifusi;
4. In accoglimento dell'appello proposto dall'arch. [REDACTED]
 - a. In via istruttoria, qualora ritenuto necessario, senza inversione dell'onere probatorio, dare ingresso alle prove dedotte e di cui alla narrativa dell'atto di appello, punto 51;
 - b. in via istruttoria, qualora ritenuto necessario disporre la convocazione del perito dell'accertamento tecnico preventivo ovvero nominare CTU al fine di accertare se il progetto cui [REDACTED] si è riferita nella causa, corrisponda a quello di cui al contratto di appalto di causa e se i prodotti [REDACTED] e [REDACTED] siano equivalenti,
 - c. mandare assolto l'appellante dalle domande tutte spiegate da [REDACTED] spa e da [REDACTED] spa,
 - d. disporre per l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'appellante anche nei confronti degli altri convenuti ovvero, in subordine, rideterminare l'importo nella minor somma indicata,
 - e. con vittoria disperse ed onorari dei due gradi.

Per [REDACTED] spa.

Nel procedimento RG 2458/2021
CONCLUSIONI (RG 2458/2021)



Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Previe le più opportune declaratorie del caso;

In via preliminare:

Riunire a questo procedimento il giudizio di appello R.G. 2792/2021 instaurato con altro atto di appello dall'arch. [REDACTED]

Accertare e dichiarare l'inammissibilità degli appelli incidentali unitamente a quello principale formulato dall'Arch. [REDACTED] nel procedimento R.G. 2972/2021, ai sensi e per gli effetti degli articoli 342 e 348 bis c.p.c.;

In via principale:

Accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato interno della sentenza di primo grado con riferimento alla statuizione di condanna dell'Arch. [REDACTED] nei confronti delle [REDACTED] S.p.A.;

Respingere integralmente tutti gli appelli incidentali unitamente a quello principale formulato dall'Arch. [REDACTED] nel procedimento R.G. 2972/2021, per essere infondati in fatto ed in diritto;

In ogni caso:

Con vittoria delle spese e degli onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso spese 15%, C.P.A. ed I.V.A.

Nel procedimento RG 2792/2021

CONCLUSIONI (proc. RG 2792/2021)

Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Previe le più opportune declaratorie del caso;

In via preliminare:

Riunire il presente procedimento R.G. 2792/2021 a quello antecedente incardinato dalla [REDACTED] e recante numero di R.G. 2458/2021;

Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello formulato dall'Arch. [REDACTED] nel procedimento R.G. 2972/2021, ai sensi e per gli effetti degli articoli 342 e 348 bis c.p.c.;

In via principale:

Rigettare integralmente l'appello formulato dall'Arch. [REDACTED] per essere infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5908/2021 del Tribunale di Milano;

In ogni caso:

Con vittoria delle spese e degli onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso spese 15%, C.P.A. ed I.V.A.

Per [REDACTED] P.L.C.

Voglia la Corte di Appello Ecc.ma adita di Milano, contrariis reiectis,

RISPETTO ALL'APPELLO DI [REDACTED] S.P.A.

IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da [REDACTED] S.p.A. rispetto alla sentenza n. 5908/21 del Tribunale di Milano, per tutte le ragioni esposte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la transazione stipulata da [REDACTED] S.p.A. con [REDACTED] S.p.A., avente portata tombale, globale e complessiva dell'intera vertenza, per ogni tipologia di danno, confermando, sul punto, la sentenza di primo grado, rigettando le domande tutte proposte nei confronti dell'assicurato, arch. [REDACTED] da parte di [REDACTED] S.p.A. e, di qui, respingendo, in quanto assorbita dalla precedente statuizione, la domanda di manleva assicurativa avanzata dall'arch. [REDACTED] dichiarando che [REDACTED] non è tenuta a prestare alcuna manleva assicurativa. Con vittoria di spese anche a favore di [REDACTED]



IN VIA SUBORDINATA, con riserva di ogni gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accogliesse, in tutto o in parte, l'appello proposto da ██████████ S.p.A., e si ritenesse, in riforma della sentenza di primo grado, soltanto parziale la transazione stipulata tra ██████████ e ██████████ accertare e dichiarare che quanto percepito da ██████████ S.p.A., pari ad € 500.000,00.=, è ampiamente soddisfacitivo di ogni danno subito, stante quanto accertato dal CTU in ATP, ing. ██████████ e, per l'effetto, respingere in toto le domande proposte dalla stessa ██████████ S.p.A. nei confronti dell'arch. ██████████ in quanto infondate in fatto ed in diritto, respingendo, in quanto assorbita dalla precedente statuizione, la domanda di manleva assicurativa proposta dall'arch. ██████████ dichiarando che ██████████ non è tenuta a prestare alcuna manleva assicurativa. Con vittoria di spese.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, con riserva di ogni gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accogliesse, in tutto o in parte, l'appello proposto da ██████████ S.p.A., ove si ritenga il danno effettivo subito dall'attrice superiore alla somma percepita da ██████████ S.p.A. e, in riforma della sentenza di primo grado, si condanni l'arch. ██████████ a risarcire ██████████ ove si ritenga che l'assicurato abbia dato prova dell'operatività della polizza assicurativa n. 187B8974, dichiarare, per l'effetto, ██████████ P.L.C. tenuta a prestare, per la vicenda in oggetto, manleva ed indennizzo all'assicurato, nei limiti del massimale di polizza di € 2.500.000,00.=, ovvero dello specifico submassimale di polizza per danni patrimoniali di € 300.000,00.=, unici per sinistro e non duplicabili tra le coassicuratrici ██████████ ed ██████████ e ciò nei limiti sanciti in primo grado, non oggetto di appello da parte dell'assicurato e, di qui, divenuti cosa giudicata, ovvero:

a) con applicazione della franchigia generale fissa di € 15.000,00.=;

b) nei limiti della quota di coassicurazione diretta, senza vincolo di solidarietà con ██████████ di ██████████ pari al 60%;

in relazione a ciò che si riterrà provato e nei limiti di garanzia, il tutto esclusivamente per la qui accertanda, ai fini della polizza, quota di responsabilità professionale relativa al ruolo di progettista, esclusiva e diretta, personale e propria, in percentuale, dell'assicurato stesso, a prescindere da qualsiasi possibile ed eventualmente ritenuta responsabilità solidale, espressamente non coperta da garanzia, con altri soggetti giuridici, per quanto sarà stato provato, dedotto quanto versato da ██████████ S.p.A. all'appellante, pari ad € 500.000,00.=, in misura comunque inferiore al preteso, senza alcuna condanna diretta di ██████████ a favore di soggetti diversi dall'assicurato. Spese di lite come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o proporzionate all'indennizzo.

RISPETTO ALL'APPELLO PROPOSTO DALL'ARCH. ██████████

IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto dall'arch. ██████████ rispetto alla sentenza n. 5908/21 del Tribunale di Milano, per tutte le ragioni esposte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, attesa la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la corresponsabilità dell'arch. ██████████ stesso, confermando, in merito alla ripartizione delle quote di corresponsabilità, la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese anche a favore di ██████████

IN VIA SUBORDINATA, con riserva di ogni gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accogliesse, in tutto o in parte, l'appello proposto dall'arch. ██████████ e si ritenesse, in riforma della sentenza di primo grado, di rimodulare la ripartizione delle quote di corresponsabilità, con conseguente accertamento in capo dell'arch. ██████████ di una quota di corresponsabilità superiore al 20% e relativa condanna, ove si ritenga che l'assicurato abbia dato prova dell'operatività della polizza assicurativa n. 187B8974, dichiarare, per l'effetto, ██████████ P.L.C. tenuta a prestare, per la vicenda in oggetto, manleva ed indennizzo all'assicurato, nei limiti del massimale di polizza di € 2.500.000,00.=, ovvero dello specifico submassimale di polizza per danni patrimoniali di € 300.000,00.=, unici per sinistro e non duplicabili tra le coassicuratrici ██████████ ed ██████████ e ciò nei



limiti sanciti in primo grado, non oggetto di appello da parte dell'assicurato e, di qui, divenuti cosa giudicata, ovvero:

a) con applicazione della franchigia generale fissa di € 15.000,00.=;

b) nei limiti della quota di coassicurazione diretta, senza vincolo di solidarietà

con [REDACTED] di [REDACTED] pari al 60%;

in relazione a ciò che si riterrà provato e nei limiti di garanzia, il tutto esclusivamente per la qui accertanda, ai fini della polizza, quota di responsabilità professionale relativa al ruolo di progettista, esclusiva e diretta, personale e propria, in percentuale, dell'assicurato stesso, a prescindere da qualsiasi possibile ed eventualmente ritenuta responsabilità solidale, espressamente non coperta da garanzia, con altri soggetti giuridici, per quanto sarà stato provato, senza alcuna condanna diretta di [REDACTED] a favore di soggetti diversi dall'assicurato. Spese di lite come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o proporzionate all'indennizzo.

RISPETTO ALL'APPELLO INCIDENTALE DI [REDACTED] S.R.L.

IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da [REDACTED] S.r.l. rispetto alla sentenza n. 5908/21 del Tribunale di Milano, per tutte le ragioni esposte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, attesa la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la corresponsabilità di [REDACTED] S.r.l. stessa, confermando, in merito alla ripartizione delle quote di corresponsabilità, la sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese anche a favore di [REDACTED]

RISPETTO ALL'APPELLO INCIDENTALE DI [REDACTED] S.R.L.

IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da [REDACTED] S.r.l. rispetto alla sentenza n. 5908/21 del Tribunale di Milano, per tutte le ragioni esposte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, attesa la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la corresponsabilità di [REDACTED] S.r.l. stessa, confermando, in merito alla ripartizione delle quote di corresponsabilità, la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese anche a favore di [REDACTED]

Per arch. [REDACTED]

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere

In via principale:

- Rigettare l'appello di [REDACTED] S.p.a. (sub RR.GG. n.n. 245821) in quanto infondato in fatto e in diritto;

- Rigettare l'appello dell'arch. [REDACTED] (sub RR..GG..n. 2792/21, poi riunito nel procedimento sub RR..GG.. n.2458/21) in quanto infondato in fatto e in diritto;

- Rigettare l'appello incidentale di [REDACTED] S.r.l. (sub RR..GG.. n. 2458/21) nella parte in cui fa riferimento alle attribuzioni di responsabilità in capo all'Arch. [REDACTED]

- Confermare la condanna di [REDACTED] plc a manlevare l'arch. [REDACTED] di ogni eventuale e ulteriore somma che quest'ultimo dovesse essere chiamato a corrispondere, compresa la rifusione delle proprie spese legali, in forza della polizza comp. n. 1871, n. 187BB8974, ramo 17, rischio 52, cod. 187, intermediario assicurativo 8974, [REDACTED] SS.n.c., cod. produttore [REDACTED] (all. 8 di primo grado 8);

- Confermare integralmente la sentenza n. 5908/21 del Tribunale di Milano, pubblicata il 06/07/21, non notificata, pronunciata a definizione della causa il 06/07/21, sub R.G. n. 43204/18R.G. n. 43204/18;

- Spese di lite rifuse.

In via istruttoria:



- Rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate, essendo stata la causa di primo grado pienamente istruita.

Per ing. [REDACTED]

Voglia la Corte d'Appello di Milano – sez. II civile,
-verificata la mancata impugnazione in via principale ed incident-tale del capo nr. 2 della sentenza 5908/2021 Tribunale di Milano – sez. VI civile recante rigetto delle domande proposte da [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a., nei confronti dell'Ing. [REDACTED] dichiarare l'avvenuto pas-saggio in giudicato del capo medesimo.
Nulla sulle spese.

Per [REDACTED]

Voglia la Corte di Appello di Milano – sez. II civile,
– verificata la mancata impugnazione in via principale e/o incidentale del capo della sentenza n. 5908/2021 con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato le domande proposte da [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] S.p.A. nei confronti dell'ing. [REDACTED] così come quello relativo alla “assorbita” domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti di Arch, dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi medesimi;
– nulla sulle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con contratto di appalto in data 27.3.2009, [REDACTED] srl -poi assorbita da [REDACTED] affidava a [REDACTED] srl la realizzazione di tre edifici contraddistinti con le lettere A, B, C - successivamente ridenominati, rispettivamente, ' [REDACTED] ' e ' [REDACTED] '.

La presente causa verte sui difetti riscontrati nei pannelli esterni utilizzati per il coronamento degli edifici e la copertura degli impianti collocati sul piano superiore degli stessi.

All'esito del procedimento di atp che accertava la sussistenza dei difetti dei pannelli, [REDACTED] in qualità di impresa assicuratrice dell'appaltatore [REDACTED] in liquidazione, corrispondeva a [REDACTED] l'importo di € 500.000,00.

Quindi, [REDACTED] ai sensi degli artt. 1916 e 2055 c.c., nei limiti dell'importo corrisposto a [REDACTED] e quest'ultima, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il maggior importo di € 626.491,34, quale quota di risarcimento eccedente quello già percepito da [REDACTED] convenivano in giudizio, l'arch. [REDACTED]-progettista esecutivo-, l'arch. [REDACTED] e l'ing. [REDACTED]-direttori dei lavori-, la [REDACTED] spa -subappaltatrice fornitrice dei pannelli- e la [REDACTED] srl -preposta alla verifica del rischio tecnico delle facciate- per sentirli condannare, previo accertamento delle rispettive responsabilità contrattuali o extracontrattuali, al risarcimento dei danni a loro rispettivamente imputabili per i vizi e difetti dei pannelli installati sui tre edifici.

L'arch. [REDACTED] agiva in regresso nei confronti di [REDACTED] in liquidazione e, in manleva, nei confronti della propria assicurazione [REDACTED] spa.

L'arch. [REDACTED] agiva in regresso nei confronti di [REDACTED] in liquidazione, di [REDACTED] e dell'arch. [REDACTED]



L'ing. [REDACTED] proponeva domanda di regresso nei confronti degli altri convenuti e chiamava a manlevarlo la propria assicurazione Arch [REDACTED]

2. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 5908/21 pubblicata in data 6.7.2021 ha: i) rigettato la domanda di [REDACTED] [REDACTED] ii) accolto la domanda di regresso di [REDACTED] nei confronti dell'arch. [REDACTED] dell'arch. [REDACTED] della [REDACTED] srl e della [REDACTED] [REDACTED] srl, condannandoli a pagare, a tale titolo, la somma di € 100.000 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi dal 21.12.2017 al saldo; iii) rigettato la domanda di regresso di [REDACTED] nei confronti dell'ing. [REDACTED] iv) accolto la domanda di manleva dell'arch. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] fino alla concorrenza di € 45.000,00.

3.1 [REDACTED] [REDACTED] ha proposto appello principale articolato in due motivi, rubricato con il n. 2458/21.

3.1.1 con il primo motivo deduce l'erronea interpretazione da parte del tribunale del contenuto delle quietanze con cui è stata transatta la richiesta di risarcimento di [REDACTED] [REDACTED] formulata con lettera raccomandata del 13.11.2017 nei confronti di tutti i soggetti individuati quali responsabili dei danni dal ctu in sede di atp.

Infatti, secondo l'interpretazione prospettata dall'appellante, [REDACTED] ha transatto il proprio credito risarcitorio nei confronti di [REDACTED] e, implicitamente nei confronti di [REDACTED] ma si è riservata il diritto di agire nei confronti degli altri responsabili per le somme dovute in eccedenza rispetto all'importo corrispostole da [REDACTED]

Ciò, in quanto: i) [REDACTED] dichiara nelle quietanze di cedere a [REDACTED] ogni suo diritto, azione e ragione contro i responsabili del danno e contro chiunque altro, in ordine al danno stesso, "*fino alla concorrenza della somma percepita*", frase da cui, secondo l'appellante, si evince che la comune volontà delle parti, erroneamente interpretata dal primo giudice, era quella di transare con [REDACTED] ma di riservare a [REDACTED] il diritto di agire nei confronti degli altri responsabili per le somme dovute in eccedenza rispetto a quanto percepito da [REDACTED] ii) la transazione è intervenuta prima della proposizione dell'azione proposta nel presente giudizio; iii) il tribunale, nell'interpretare il contenuto delle quietanze, non ha tenuto conto del comportamento successivo delle parti e quindi del fatto che [REDACTED] e [REDACTED] hanno agito di concerto per ottenere il risarcimento dei danni: [REDACTED] limitatamente all'importo corrisposto a [REDACTED] e quest'ultima per l'eccedenza; iv) trattandosi di una transazione parziale con la quale uno dei debitori in solido ha transatto con il comune creditore la propria quota di debito, la stessa non ha effetto liberatorio nei confronti dei condebitori in solido non applicandosi l'art. 1304 c.c.;

3.1.2 Con il secondo motivo chiede la rimessione della causa in istruttoria per accertare la debenza degli importi richiesti dalla medesima.

3.2 [REDACTED] [REDACTED] srl, nel suddetto procedimento, ha presentato appello incidentale articolato in due motivi.

3.2.1 con il primo motivo deduce che il tribunale ha fondato la responsabilità dell'appellante sull'erroneo presupposto che la stessa avesse fornito i pannelli – pag. 5 e pag. 11 della sentenza appellata-, senza avvedersi che a pag. 8 della sentenza il medesimo tribunale indicava correttamente che i pannelli erano stati forniti da [REDACTED] spa -già [REDACTED] [REDACTED] spa-. Quindi,



l'appellante non ha avuto alcun ruolo nella scelta dei pannelli, né nella loro fornitura o posa in opera, essendosi limitata ad eseguire la foratura degli stessi commissionatagli da [REDACTED] e dai progettisti incaricati dalla medesima che hanno fornito sia i pannelli da forare sia le misure dei fori.

Ciò esclude qualsiasi responsabilità dell'appellante non essendole imputabile neppure l'omesso rilievo della non conformità degli stessi a quelli previsti dal capitolato.

3.2.2 con il secondo, subordinato motivo, chiede che il complessivo danno da risarcire sia limitato a quello accertato dal ctu in € 411.261,24 e la riduzione della propria percentuale di responsabilità, in proporzione al ruolo minimo svolto nella causazione del danno, disponendo una rinnovazione della ctu al fine di quantificare la rispettiva quota di responsabilità di ciascun debitore in solido.

3.3 [REDACTED] srl ha proposto appello incidentale articolato in sette motivi.

3.3.1 Con il primo motivo censura: i) l'inopponibilità della ctu in quanto non parte del giudizio di atp; ii) la omessa considerazione che la responsabilità dell'appellante era circoscritta all'oggetto del contratto stipulato con [REDACTED] che prevedeva esclusivamente la verifica della conformità del rischio tecnico connesso all'impermeabilità e stabilità delle facciate continue rispetto ai criteri previsti per l'ottenimento della polizza assicurativa decennale postuma, mentre il rivestimento a coronamento dei vani tecnici posto a copertura degli edifici non era oggetto del contratto, in quanto le facciate continue e il rivestimento dei vani tecnici sono due parti distinte degli edifici e non solo sovrapponibili; iii) la prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. in quanto l'attività di controllo della posa in opera -peraltro limitata alle facciate continue- si era svolta negli anni 2009-2011, mentre la prima contestazione di responsabilità nei confronti dell'appellante era stata formulata solo con la raccomandata in data 13.11.2017, oltre i cinque anni dal termine dell'attività; iv) la decadenza/prescrizione della domanda ai sensi dell'art. 1669, primo comma, c.c. in quanto la scoperta del vizio da parte di [REDACTED] risale al 1.7.2016 -data di contestazione dello stesso agli altri responsabili, mentre nei confronti dell'appellante è avvenuta solo in data 13.11.2017-; v) la prescrizione della domanda ai sensi dell'art. 1669, secondo comma, c.c., in quanto i vizi venivano denunciati a [REDACTED] in data 28.9.2015 mentre l'azione, sia con riferimento al giudizio di atp, sia con riferimento a quello di merito, veniva intrapresa dopo oltre un anno; vi) la non sovrapponibilità del controllo oggetto del contratto e finalizzato alla sola conformità ai fini del rilascio della polizza assicurativa, con quello competente al direttore dei lavori, appaltatore, sub appaltatore e progettisti deputati al controllo ed all'esecuzione delle opere secondo il progetto; vii) l'assenza di nesso di causa fra la condotta dell'appellante ed il danno posto che lo stesso si è verificato per la foratura dei pannelli, rispetto alla cui decisione ed esecuzione la medesima era del tutto estranea;

3.3.2 con il secondo motivo censura la decisione del tribunale che ha esteso l'oggetto del contratto stipulato dall'appellante con [REDACTED] anche alla verifica dei pannelli posti a coronamento degli impianti, considerandoli un continuum delle facciate verticali nella parte superiore degli edifici, in quanto solo le componenti delle facciate continue richiedevano la verifica dei requisiti di impermeabilità e stabilità, ma non i coronamenti degli edifici, in quanto posti a copertura di un volume aperto e quindi esposto all'aria e agli agenti atmosferici;



3.3.3 con il terzo motivo deduce l'irrelevanza, diversamente da quanto argomentato dal tribunale, in ordine all'assenza di rilievi da parte dell'appellante nei verbali delle riunioni di cantiere in merito alla sostituzione della tipologia dei pannelli rispetto a quelli previsti nel contratto di appalto, in quanto l'art. 11 del contratto sottoscritto con [REDACTED] escludeva qualsiasi ruolo -e responsabilità- da parte di [REDACTED] [REDACTED] in ordine alle decisioni in merito alla realizzazione dell'opera;

3.3.4 con il quarto motivo ribadisce l'erroneità della decisione del tribunale che aveva ritenuto la condotta dell'appellante inadempiente rispetto al contratto stipulato con [REDACTED] in quanto il controllo dei pannelli non rientrava nell'oggetto del medesimo;

3.3.5 con il quinto motivo censura: i) la decisione del tribunale di riqualificare la domanda proposta nei confronti dell'appellante da extracontrattuale ai sensi dell' art. 1669 c.c. a contrattuale, sulla base della surroga di [REDACTED] ai sensi dell'art. 1916 c.c., così superando le eccezioni di prescrizione e decadenza di cui al primo motivo, così estendo la responsabilità contrattuale dell'appellante sussistente solo nei confronti di [REDACTED] ii) in ogni caso, la decadenza di [REDACTED] -ove anche si ritenesse che si fosse surrogata nei diritti di [REDACTED] per decorrenza del termine di decadenza di sei mesi dall'evento dalla richiesta di risarcimento del danno;

3.3.6 con il sesto motivo censura l'attribuzione della pari responsabilità nella causazione dell'evento, stante il ruolo comunque minimo nella causazione dello stesso attribuibile all'appellante, da determinarsi, tuttavia, sulla base dell'entità del danno accertato dal ctu in € 411.261,24 e non quello di € 500.000,00 determinato sulla base di accordi intercorsi fra [REDACTED] e [REDACTED] a cui l'appellante era estraneo;

3.3.7 con il settimo motivo deduce che dalla surroga ex art. 1916 c.c. non discende il diritto dell'assicuratore di agire per l'importo corrisposto in quanto tale accordo ha vigore solo fra i soggetti che l'hanno stipulato.

4 L'arch. [REDACTED] ha proposto appello principale articolato in otto motivi rubricato al n. 2792/21.

4.1 Con il primo motivo deduce: i) l'omesso esame da parte del tribunale della cessazione di ogni responsabilità in capo all'appellante per effetto della risoluzione consensuale del contratto con [REDACTED] avvenuta in data 9.6.2011 dopo la realizzazione del coronamento terminato in data 30.4.2011 nel quale veniva confermato che i lavori svolti era stati positivamente collaudati e che le parti nulla avevano da pretendere l'una dall'altra; ii) l'assenza di responsabilità dell'appellante, in quanto i contratti stipulati con l'appellante in 7.2.2007 avevano per oggetto il solo assetto architettonico degli edifici con esclusione del coronamento; iii) l'assenza di responsabilità dell'appellante, in quanto i contratti stipulati con il medesimo non avevano per oggetto opere specialistiche quali le facciate: conseguentemente non competeva allo stesso la scelta dei materiali tecnici per effettuare il coronamento; l'assenza di responsabilità dell'appellante, in quanto la scelta degli stessi era stata effettuata da [REDACTED] dal progettista arch. [REDACTED] e dal fornitore, esulando dai compiti del d.l. la sindacabilità delle scelte della committente e del progettista, dovendo egli limitarsi a verificare che il materiale fornito corrispondesse agli accordi contrattuali; iv) l'assenza di responsabilità dell'appellante, in quanto il difetto dei pannelli concerneva un errore progettuale a cui era estraneo il d.l.;

4.2 Con il secondo motivo deduce l'insussistenza del diritto di [REDACTED] di agire in surroga nei confronti di soggetti estranei alla transazione intervenuta con [REDACTED] in quanto: i) l'oggetto dell'accordo aveva un contenuto diverso dal danno -come desunto dall'importo maggiore rispetto



- a quello accertato dal ctu-; ii) la transazione ha comportato il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di [REDACTED] per lo stesso; iii) la stessa ha riguardato soggetti diversi;
- 4.3 Con il terzo motivo, deduce l'assenza del nesso di causalità fra la condotta dell'appellante e la produzione dell'evento non avendo scelto i pannelli ed esulando tale attività da quella relativa al proprio ruolo;
- 4.4 Con il quarto motivo lamenta l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alle contestazioni alla ctu consistenti: i) nell'equivalenza del pannello tipo Alucobond -in origine previsto- con quello del tipo Reynobond applicato; ii) nella previsione nel capitolato dell'utilizzazione del pannello del tipo Alucobond solo per le facciate e non per i coronamenti; iii) nell'attribuzione della scelta della foratura dei pannelli a soggetti diversi da quelli che l'hanno decisa -Arch. [REDACTED] e l'hanno realizzata [REDACTED];
- 4.5 Con il quinto motivo censura l'avvenuta attribuzione delle responsabilità sulla base della sola ctu svolta in atp in assenza dell'istruttoria completa nel giudizio di merito;
- 4.6 Con il sesto motivo deduce l'erronea attribuzione di responsabilità dell'appellante in quanto il direttore dei lavori è tenuto solo a verificare che il materiale fornito corrisponda a quello previsto dal capitolato che prevedeva la fornitura di pannelli Alucobond o simili;
- 4.7 Con il settimo motivo l'erronea ripartizione del danno sulla base di 500.000 € e non di quello minore accertato dal ctu;
- 4.8 Con l'ottavo motivo la riduzione del danno all'importo di € 290.438,88 pari all'importo dei lavori di coronamento come risultante dai SAL;
- 5 Le altre parti costituite hanno chiesto il rigetto degli appelli.
- 6 I due procedimenti venivano riuniti all'udienza del 13.9.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello principale di [REDACTED] è infondato.

[REDACTED] in sostanza, sostiene di aver stipulato con [REDACTED] una transazione parziale e non totale del danno come ritenuto dal tribunale.

La tesi si fonda: i) sulla frase contenuta nella quietanza "*fino alla concorrenza della somma percepita*", da cui si evincerebbe che la comune volontà delle parti era quella di transare con [REDACTED] ma solo entro quell'importo di danno; ii) sul comportamento successivo delle parti, da valorizzare ai sensi dell'art. 1362 c.c., contraddistinto dal fatto che [REDACTED] ha chiesto il risarcimento degli ulteriori danni e [REDACTED] il regresso di quanto pagato alla prima; iii) sull'inefficacia della transazione nei confronti dei condebitori in solido ai sensi dell'art. 1304 c.c.

La prospettazione dell'appellante è infondata.

Infatti, il contenuto delle polizze 764099165 e n.764120308 (docc.19 e 19 bis att.) è il seguente:

"...il percipiente, con la sottoscrizione del presente atto, **accetta** da [REDACTED] s.p.a. l'importo **concordato, a transazione e a saldo completo di ogni Sua pretesa, quale indennizzo per il sinistro in oggetto** e rilascia quietanza liberatoria, per le somme percepite, nei confronti della Società solvente e dei suoi Agenti.



...il percipiente dichiara di cedere a [REDACTED] s.p.a., in proporzione dei rispettivi interessi, ogni suo diritto, azione e ragione contro i responsabili del danno e contro chiunque altro, in ordine al danno stesso, fino alla concorrenza della somma percepita come sopra, restando in facoltà della Società di far valere ovunque e contro chiunque i diritti nascenti dalla presente cessione. E ciò in aggiunta e conferma delle cessioni e surroghe che risultano dalla polizza di assicurazione.

Il percipiente si obbliga infine a restituire alla Società, salvo diversa disposizione di polizza, la parte di indennizzo corrispondente ad eventuali recuperi o risarcimenti ottenuti **in relazione al sinistro di cui sopra...**"

Occorre considerare che la transazione avviene dopo la ctu svolta in sede di atp che aveva determinato il danno in complessivi € 411.261,24.

Il significato letterale della frase principale **"accetta da [REDACTED] s.p.a. l'importo concordato, a transazione e a saldo completo di ogni Sua pretesa, quale indennizzo per il sinistro in oggetto"** lascia univocamente intendere che l'importo concordato era soddisfacente dell'intero danno derivante dal sinistro.

Infatti, depongono in tal senso la specificazione che l'importo concordato veniva accettato da [REDACTED] **"a saldo completo"** di ogni sua pretesa -non lasciandone quindi spazio ad altre- e **"quale indennizzo per il sinistro in oggetto"** – quindi riferito all'intero sinistro e quindi a tutti i danni derivati dallo stesso-

Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che l'importo concordato – pari ad € 500.000- era superiore a quello determinato dal ctu che aveva quantificato l'intero danno in € 411.261,24.

Inoltre, il significato letterale delle frasi successive soprariportate contenute nelle polizze è coerente con il significato del periodo principale.

Infatti, proprio perché l'importo corrisposto da [REDACTED] è soddisfacente dell'intero danno patito da [REDACTED] quest'ultima -cioè "il percipiente" - **"si obbliga infine a restituire alla Società -cioè a [REDACTED] la parte di indennizzo corrispondente ad eventuali recuperi o risarcimenti ottenuti in relazione al sinistro di cui sopra..."** ovvero risarcimenti che non le sono più dovuti, in quanto la somma percepita era soddisfacente dell'intero danno derivante dal sinistro.

Infatti, significativamente, anche in questo ulteriore periodo i risarcimenti eventualmente ottenuti sono correlati al "sinistro", riferimento coerente con il significato del periodo principale che definisce l'oggetto della transazione e che non può che intendersi come riferito a tutti i danni derivanti dallo stesso.

L'inciso su cui si fonda l'interpretazione di [REDACTED] non può essere letto in modo avulso dal contesto in cui è inserito, ma deve essere interpretato collocandolo nel contesto dell'atto e in particolare in relazione all'intera frase in cui è inserito: **"il percipiente – cioè [REDACTED] dichiara di cedere a [REDACTED] s.p.a., in proporzione dei rispettivi interessi, ogni suo diritto, azione e ragione contro i responsabili del danno e contro chiunque altro, in ordine al danno stesso, fino alla concorrenza della somma percepita come sopra restando in facoltà della Società -cioè [REDACTED] di far valere ovunque e contro chiunque i diritti nascenti dalla presente cessione"**.

Laddove la frase **"fino alla concorrenza della somma percepita"** specifica che [REDACTED] è titolare dei diritti ceduti dal danneggiato entro i limiti del danno come determinato dall'accordo e quindi preclude alla stessa di chiedere ai corresponsabili del sinistro somme superiori a quelle versate al danneggiato, ma non ha alcun riferimento alla specificazione del danno, in quanto il "danno corrisposto" è quello determinato nel periodo principale e quindi quello interamente soddisfacente dei danni derivati dal sinistro.



Inoltre, è irrilevante il comportamento successivo valorizzato da [REDACTED] in quanto la condotta delle parti successiva al contratto è un criterio sussidiario a cui ricorrere quando la comune volontà delle parti non è chiara.

Altresì, è irrilevante il richiamo all'art. 1304 c.c., in quanto [REDACTED] risarcita per l'intero danno da [REDACTED] contestualmente alla transazione con la medesima le ha ceduto i propri diritti derivanti dal sinistro, nulla avendo più a pretendere per il medesimo.

Il secondo motivo è assorbito.

2. L'appello incidentale di [REDACTED] è parzialmente fondato.

2.1 Il primo motivo è infondato.

L'appellante, in sintesi, deduce l'assenza di responsabilità in ordine alla causazione del danno, in quanto, secondo la sua prospettazione, non avrebbe avuto alcun ruolo nella scelta dei pannelli, né nella loro posa in opera essendosi limitata a farli in esecuzione delle prescrizioni impartitele.

Occorre premettere brevemente, per quanto di interesse, quanto accertato dal ctu in sede di atp.

In estrema sintesi:

- il danno concerne i pannelli forati che costituiscono la parte superiore delle facciate - precisamente dal punto in cui terminano le finestre- e che chiudono, a coronamento, la parte superiore degli edifici coprendo gli impianti tecnici collocati sulle coperture dei tre edifici;
- il capitolato speciale di appalto prevedeva che gli stessi dovevano essere del tipo Alucobond o similari costituiti comunque da 2 lamiere di alluminio e da un "nucleo strutturale ad alta intensità". I pannelli del tipo Alucobond sono costituiti da due lamiere di alluminio e da un nucleo in materiale termoplastico (o minerale ad alta intensità);
- i previsti pannelli tipo Alucobond sono stati sostituiti con pannelli del tipo Reynobond che avevano un nucleo di polietilene che non è un materiale ad alta intensità;
- la foratura dei pannelli -circa 1700 fori per ogni pannello- ha esposto agli agenti atmosferici il polietilene interno che ha una notevole differenza di dilatazione rispetto all'alluminio -dieci volte maggiore quella dell'alluminio-;
- questo ha portato nel 62% dei pannelli al distacco dell'alluminio dal polietilene -c.d. delaminazione-;
- "...le cause della delaminazione constatata sono molteplici e tutte connesse alla presenza di una foratura effettuata su un pannello composito, costituito dall'accoppiamento di due lamine con una anima di polietilene. Pannello che, proprio perché dotato di un'anima di polietilene, ... non avrebbe mai dovuto essere forato...
- La nostra conclusione è che i pannelli forati posti in copertura avrebbero dovuto essere o pannelli compositi con un'anima costituita da materiale inalterabile agli agenti atmosferici o da semplici lastre di alluminio di spessore opportuno...";
- Affermiamo che la sostituzione è particolarmente grave ai fini delle responsabilità perché le due tipologie di pannelli non sono equivalenti né similari (se non forse per una mera questione estetica considerato che ciò che si vede è l'alluminio) ..." -ctu-

Ciò posto, il motivo di appello non scalfisce le conclusioni del ctu in ordine alla responsabilità della [REDACTED] nella concausazione del danno integralmente recepite dalla sentenza appellata:

"... [REDACTED] S.p.A. ovvero la Società cui [REDACTED] S.p.A. aveva subappaltato la fornitura di pannelli ciechi e di pannelli esterni finiti; Società che ha predisposto la foratura dei pannelli da porre



in opera in copertura. Non riteniamo che una Società con anni di esperienza nella produzione e lavorazione di lamiere e che si dichiara "specializzata" nella foratura di queste possa essere considerata un "nudus minister" esente da responsabilità, senza che vi sia un suo solo tecnico che sollevi dubbi o perplessità quando deve forare migliaia di metri quadrati di pannelli composti da posare all'esterno e quindi soggetti alle azioni di tutti gli agenti atmosferici. Senza che, anche in questo caso, sia presente in atti o sia stato fornito al C.T.U. un documento che potesse rappresentare una qualche "manleva" per cautelarsi nel caso la foratura fosse stata imposta nonostante segnalazioni contrarie..." -pag. 13 sentenza primo grado-

Condivisibilmente proprio perché ditta specializzata e a conoscenza dei materiali di cui erano composti i pannelli, [REDACTED] doveva avvedersi che una foratura così massiva di pannelli con tali caratteristiche ne avrebbe alterato gravemente la funzionalità.

Quindi, prima di procedere alla foratura avrebbe dovuto segnalare le specifiche controindicazione che ne sconsigliavano l'attuazione o comunque i concreti e prevedibili rischi di delaminazione dei pannelli.

Rischi che [REDACTED] conosceva o comunque doveva conoscere, in quanto ditta specializzata nel settore.

Conseguentemente, prima di procedere alla foratura avrebbe dovuto segnalare espressamente per iscritto tali rischi richiedendo di essere autorizzata per iscritto a procedere alla foratura con esonero da ogni responsabilità derivante da tale condotta.

Ciò non è avvenuto.

Quindi, [REDACTED] è chiamata a rispondere, in qualità di corresponsabile, della causazione del danno

2.2 Il secondo motivo è parzialmente fondato.

2.3 E' infondato nella parte in cui l'appellante chiede una riduzione della propria percentuale di responsabilità, in quanto la massiva foratura dei pannelli eseguita dallo stesso ha avuto un ruolo determinante nella causazione del danno.

Il motivo è invece fondato nella parte in cui chiede la limitazione del danno da risarcire in quello di € 411.261,24 accertato dal ctu per le ragioni che si esporranno nell'accoglimento del settimo motivo dell'appello di [REDACTED]

3. L'appello principale di [REDACTED] è solo parzialmente fondato.

3.1 Il primo, il terzo ed il sesto motivo -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.

L'arch. [REDACTED] era l'unico direttore dei lavori nel momento in cui è stata decisa la sostituzione dei pannelli del tipo Alucobond previsti in capitolato con quelli del tipo Reynobond.

Inoltre, l'arch. [REDACTED] era presente nel momento in cui è stata assunta questa decisione.

Infatti, dai verbali di riunione di cantiere risulta che al momento della decisione erano presenti [REDACTED] -l'appaltatore-, l'arch. [REDACTED] -il progettista esecutivo che ha scelto i pannelli tipo Reynobond per sostituire quelli Alucobond- e l'arch. [REDACTED]

In particolare, si legge:



-nel verbale di riunione n. 27 del 12.02.09: " A seguito dell'impossibilità di utilizzare le finiture dei pannelli in alluminio della facciata esterna scelti durante la scorsa riunione come da verbale precedente l'Arch. [REDACTED] propone due nuove campionature composte una da fasce alterne di pannelli in alluminio con diverso trattamento superficiale, ossidazione e spazzolatura, ed un secondo composto da pannelli in alluminio codici E5101S ed E9106S". Nelle osservazioni il C.T. delle [REDACTED] ha allegato le schede dei pannelli corrispondenti ai codici precedenti dando dimostrazione che si tratta di pannelli REYNOBOND. Per cui sembra che la responsabilità della scelta di questa tipologia di pannelli, in alternativa a quelli descritti in capitolato, possa essere fatta risalire all'Arch. [REDACTED]

- nel verbale di riunione n. 28 del 26.02.09 si legge: "Per i noti motivi (NDR: a noi ignoti) il campione di facciata a suo tempo approvato non è realizzabile. È stato allestito da [REDACTED] un nuovo campione, esaminato dai presenti, che prevede: - vetrate - pannellature: pannelli in alluminio Reynobond verniciati ral 9106 alternati a pannelli verniciati ral 9107, finitura superficiale "matt"

Si attende da parte della Committente esame ed approvazione.

-nel verbale di riunione n. 30 del 26.03.09 si legge: "I pannelli di rivestimento della stessa facciata saranno di due tipi: reynobond spessore mm. 3 colore E 9107 S reynobond spessore mm. 3 colore E 9106 S -ctu-

In ogni caso, tutti i pannelli Reynobond che successivamente si sono "delaminati" sono stati collocati quando l'unico direttore dei lavori era l'arch. [REDACTED]

Infatti, gli stessi sono stati collocati nel 2009 nell'edificio denominato [REDACTED] nel 2010 in quello chiamato [REDACTED] e nell'aprile 2011 in quello chiamato [REDACTED] mentre l'ing. [REDACTED] – nei confronti del quale, proprio per tale ragione, il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata anche contro il medesimo- diventa direttore dei lavori solo in data 9.6.2011 -peraltro unitamente al [REDACTED] a cui in pari data era stata rinnovato l'incarico-

L'arch. [REDACTED] è quindi chiamato a rispondere dei danni in quanto ha avallato la sostituzione dei pannelli del tipo Alucobond previsti dal capitolato d'appalto con quelli del tipo Reynobond che avevano caratteristiche radicalmente difformi dai primi e, una volta traforati massivamente, non erano strutturalmente idonei ad assolvere la funzione a cui erano preposti.

L'arch. [REDACTED] ha approvato la sostituzione dei pannelli, senza esperire o richiedere alcun approfondimento e comunque verificare se i pannelli del tipo Reynobond scelti dall'arch. [REDACTED] avevano le stesse caratteristiche di quelli previsti in capitolato e, ancor più, quali implicazioni, rispetto alla struttura dei medesimi, poteva comportare una massiva foratura degli stessi, a maggior ragione, in quanto la foratura dei pannelli non era prevista dal capitolato.

Tale condotta, gravemente negligente, ha costituito una grave omissione rispetto ai propri obblighi derivanti dall'incarico di direttore dei lavori -con particolare riguardo alla verifica che i lavori vengano eseguiti in conformità alle specifiche del capitolato- e ha concorso, con le condotte poste in essere da altri soggetti, a causare il danno -Cass. n. 39448 del 13/12/2021 (Rv. 663438 - 01) In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera.

Conformi e condivisibili in proposito le conclusioni del ctu -salvo che per quanto riguarda l'ing. [REDACTED] che, come detto, non aveva ancora assunto l'incarico di direttore dei lavori al momento della sostituzione e della posa in opera dei pannelli-: "entrambi i professionisti avevano la "responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai contratti e agli ordini della Committenza". Il che significa, a nostro avviso, verificare che i materiali fossero idonei all'impiego per il quale erano stati scelti; per cui un pannello che subisce pesanti modificazioni delle sue caratteristiche



deve essere sottoposto a nuove indagini che ne attestino l'idoneità ed il D.L. ha il dovere di pretendere che le indagini siano eseguite prima dell'impiego dei pannelli. Quanto sopra vale sia per l'ing. [REDACTED] che per l'arch. [REDACTED]

Infine, non rileva l'intervenuta risoluzione consensuale, in data 9.6.2011, del contratto con cui era stato conferito all'arch. [REDACTED] l'incarico di direttore dei lavori, in quanto: i) in pari data veniva conferito allo stesso analogo incarico; ii) è irrilevante che, risolvendo il primo contratto, le parti affermavano che nulla avevano da pretendere l'una dall'altro, posto che il danno non si era ancora manifestato e la conseguente obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale non era ancora sorta; iii) l'obbligazione di risarcimento del danno trova il proprio fondamento nell'inadempimento della prestazione oggetto del contratto verificatasi durante l'esecuzione dello stesso e sorge al momento del verificarsi dello stesso.

3.2 Il quarto motivo è infondato.

L'appellante lamenta l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alle seguenti contestazioni alla ctu: i) l'equivalenza del pannello tipo Alucobond – previsto in origine- con quello del tipo Reynobond applicato; ii) la previsione nel capitolato dell'applicazione del pannello del tipo Alucobond solo per le facciate e non per i coronamenti; iii) nell'attribuzione della scelta della foratura dei pannelli a soggetti diversi da quelli che l'hanno decisa -Arch. [REDACTED] e l'hanno realizzata [REDACTED]

La prima doglianza è infondata, in quanto si sono già espone le ragioni per cui i pannelli del tipo Alucubond erano difformi da quelli del tipo Reynobond -vedi supra paragrafo 2.1-. Differenze ulteriormente accentuate dalla scelta di traforare questi ultimi - erano sostanzialmente diversi per il materiale interno.

Parimenti infondata è la seconda.

Infatti, il punto 6.1.2 del capitolato prevedeva le caratteristiche di tutte le lamiere in alluminio "le lamiere in alluminio per impieghi vari" che dovevano essere utilizzate con le medesime specifiche tecniche senza distinzione fra facciate e coronamenti.

La terza doglianza è infondata. Fermo restando che la scelta dei pannelli del tipo Reynobond è stata compiuta dal progettista arch. [REDACTED] e realizzata da [REDACTED] si sono già chiarite le ragioni poste a fondamento della responsabilità dell'arch. [REDACTED]

3.3 Il quinto motivo è infondato.

L'appellante si duole dell'avvenuta attribuzione delle responsabilità sulla base della sola ctu svolta in atp in assenza dell'istruttoria completa non svolta nel giudizio di merito.

La doglianza è generica. Infatti, la ctu è esaustiva e completa e quindi non vi era necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria

3.4 Il secondo motivo è infondato.

L'appellante deduce l'insussistenza del diritto di [REDACTED] di agire in surroga nei confronti di soggetti estranei alla transazione intervenuta con [REDACTED] in quanto: i) l'oggetto dell'accordo aveva un contenuto diverso dal danno -come desunto dall'importo maggiore rispetto a quello accertato dal ctu-; ii) ha comportato il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di [REDACTED] per lo stesso; iii) ha riguardato soggetti diversi.



In proposito si osserva che [REDACTED] ha agito in surroga dell'assicurato ex art. 1916 c.c. nei confronti dei coobbligati in solido.

L'esercizio del diritto di surroga comporta la successione ex lege nei diritti dell'assicurato.

Quindi l'assicurazione surrogante, avendo pagato il danneggiato acquista, per tale fatto, acquista ex lege il diritto del proprio assicurato a rivalersi nei confronti dei coobbligati in solido al risarcimento dello stesso danno – Cass. n. 909 del 01/02/1988 (Rv. 457282 - 01) l'art. 1916 cod. civ., che consente all'assicuratore che abbia pagato l'indennità di surrogarsi, fino alla concorrenza dello ammontare di questa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del danno, attua una forma di successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato, nella cui identica posizione l'assicuratore, in conseguenza del pagamento della indennità, viene a subentrare, acquistando il diritto nel medesimo stato in cui esso si trova al momento della surrogazione, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti, come se, cioè, ad agire verso il terzo fosse lo stesso assicurato. Pertanto, l'assicuratore che agisca contro il terzo a norma dell'art. 1916 cod. civ. deve provare non solo il titolo della surrogazione, cioè il pagamento della indennità, ma anche i fatti costitutivi del diritto fatto valere in surrogazione, soggiacendo, quindi, allo stesso onere che avrebbe fatto carico all'originario titolare del diritto.

Parimenti, Cass. n. 21218 del 5.7.2022 in motivazione: “Reputa nondimeno doveroso questa Corte ricordare che la surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., costituisce una successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile, e ne mutua la natura: sicché, così come il credito di quest'ultimo ha natura di obbligazione di valore, la medesima natura avrà il credito surrogatorio dell'assicuratore, e su esso matureranno interessi compensativi, secondo i criteri stabiliti dalla ricordata sentenza 17.2.195 n. 1712, a far data dall'esborso (così già Sez. U, Sentenza n. 2639 del 13/03/1987; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015, Rv. 634691 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606338 - 01).

Il contenuto dell'accordo non è vincolante per i terzi estranei.

Pertanto, come affermato nelle massime soprariportate il danno dovrà essere provato dall'assicuratore che agisce in surroga.

3.5 Il settimo motivo -come quello identico contenuto nel secondo motivo dell'appello di [REDACTED] è fondato.

L'appellante lamenta l'erronea ripartizione del danno sulla base dell'importo di 500.000 € e non di quello minore accertato dal ctu.

La doglianza è fondata.

Infatti, afferma Cass. n. 21218 del 05/07/2022 (Rv. 665210 - 01) Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio.

Quindi il danno deve ritenersi provato nei limiti del minore importo di € 411.261,24 accertato dalla ctu -a cui hanno preso parte anche gli appellanti-.



3.6 L' ottavo motivo è infondato.

Con il medesimo, l'appellante chiede la riduzione del danno all'importo di € 290.438,88, pari all'importo dei lavori di coronamento come risultante dai SAL.

La doglianza è infondata, in quanto l'importo soprariportato costituiva il costo della posa in opera dei pannelli prevista dal capitolato d'appalto, mentre oggetto del presente giudizio è l'obbligazione di risarcimento del danno che ha un diverso e più ampio oggetto.

4. L'appello incidentale di [REDACTED] è fondato.

4.1 In particolare, è fondato il secondo profilo del quinto motivo di appello.

Occorre premettere che [REDACTED] era stata incaricata da [REDACTED] -appaltatore- con contratto in data 6.3.2009 di eseguire, durante la realizzazione delle opere, il controllo tecnico finalizzato al rilascio dell'attestazione di normalizzazione del rischio presupposto per l'ottenimento della polizza decennale postuma a copertura dei rischi ex art. 1669 c.c.

Infatti, il tribunale qualifica come contrattuale la responsabilità di [REDACTED] così superando le eccezioni di prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c. e di prescrizione e decadenza dell'azione ex art. 1669, 1 comma e 2 comma, c.c.

Questa la motivazione della sentenza appellata sul punto: “-la natura contrattuale della responsabilità della società nei confronti della appaltatrice (rectius: nei confronti di [REDACTED] s.p.a., surrogatasi nella posizione della [REDACTED] in liquidazione s.r.l.), consente poi di superare le eccezioni sollevate dalla difesa della [REDACTED] s.r.l. in ordine alla decadenza ed alla prescrizione dei diritti vantati dalla committente [REDACTED] s.p.a.;

-infatti, [REDACTED] s.p.a. ha espressamente dichiarato di agire verso la convenuta, non solo in qualità di cessionaria dei diritti risarcitori della committente, ma anche – ciò che qui rileva – in surroga dei diritti della contraente [REDACTED] in liquidazione s.r.l.;

-si verte, pertanto, in materia di termini prescrizionali diversi da quelli invocati dalla [REDACTED] s.r.l. con riferimento ai propri rapporti con la committente mediante il richiamo all'art.1669 c.c.”; pag. 15-

Ciò posto, tuttavia, il tribunale omette di rispondere alle ulteriori eccezioni, tempestivamente proposte da [REDACTED] e riproposte nel quinto motivo di appello, fondate sul contratto stipulato fra [REDACTED] e [REDACTED] in forza del quale [REDACTED] agisce nei suoi confronti.

In particolare, è fondata l'eccezione di decadenza dal diritto a richiedere il risarcimento, in quanto tale richiesta è stava avanzata dopo il decorso del termine di sei mesi dall'evento previsto, a pena di decadenza, dall'art. 14 del contratto stipulato fra [REDACTED] e [REDACTED]

Infatti, l'art.14 – reclami e ricorsi- del contratto prevede quanto segue: “Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di [REDACTED] dovrà essere avanzata dal Cliente, a pena di decadenza, entro e non oltre 6 mesi dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo”.

Infatti, per effetto della surroga ex art. 1916 c.c., [REDACTED] è subentrata negli stessi diritti di [REDACTED] acquistando il diritto nel medesimo stato in cui esso si trova al momento della surrogazione, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti, come se, cioè, ad agire verso il terzo fosse lo stesso assicurato - Cass. n. 909 del 01/02/1988-. Parimenti Cass. n. 21218 del 05/07/2022 Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato.

Ciò posto, [REDACTED] era stata informata da [REDACTED] dei vizi dei pannelli con raccomandata in data 1.7.2016.



In ogni caso, [REDACTED] ha avuto piena conoscenza dell'esatta entità del danno al momento del deposito della ctu esperita nel procedimento di atp di cui la stessa era parte avvenuto in data 20.9.2017.

[REDACTED] non ha mai rivolto alcuna contestazione a [REDACTED] né alcuna richiesta di risarcimento del danno.

[REDACTED] surrogandosi nei diritti di [REDACTED] chiedeva il risarcimento del danno a [REDACTED] con la notifica dell'atto di citazione in data 14.9.2018 a termine decadenziale ormai spirato.

Consegue quindi l'accoglimento dell'appello di [REDACTED]

Gli ulteriori motivi sono assorbiti.

5. Conclusivamente, per effetto dell'accoglimento dell'appello di [REDACTED] il minor importo del danno pari ad € 411.261,24 deve essere ripartito fra 4 e non più 5 condebitori in solido.

Quindi la quota del danno a carico di ciascuno di essi è pari a € 102.815,31 [411.261,24:4].

Tuttavia, due dei condebitori in solido – [REDACTED] e [REDACTED] alias [REDACTED] non hanno proposto appello.

Quindi, in relazione a costoro, si è formato il giudicato sull'importo di 100.000 € stabilito dalla sentenza di primo grado per la rispettiva quota di responsabilità – Cass. n. 24728 del 08/10/2018 (Rv. 650662 - 01) L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati; Cass. n. 20559 del 30/09/2014 (Rv. 632597 - 01) La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma.

Invece, l'arch. [REDACTED] e [REDACTED] srl devono pagare in regresso a [REDACTED] l'importo di € 102.815,31 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi come stabilito nella sentenza di primo grado.

6. [REDACTED] spa e [REDACTED] spa, in solido fra loro, stante la soccombenza, nei confronti di [REDACTED] srl devono essere condannate a pagarle le spese dei due gradi di giudizio, secondo i valori medi del D.m. n. 147/22, in quanto l'attività difensiva si è esaurita nella vigenza delle stesse, che si liquidano, secondo lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità media stante il rigetto della domanda con richiesta di condanna, oltretutto ad una somma specifica, ad altra somma la cui quantificazione era stata lasciata al giudice – ex plurimis Cass. n.10984 del 26/04/2021-, quanto al primo grado, in complessivi € 8.991,00- di cui € 2127 per



studio; € 1416 per la fase introduttiva; € 1.869 -pari alla metà stante la sola attività di trattazione in assenza di istruttoria- per la fase di trattazione-istruzione; € 3579 per la fase decisoria- e, quanto al presente giudizio, in complessivi € 8.470,00- di cui € 2.518 per studio; € 1.665 per la fase introduttiva; € 4.287 per la fase decisoria.

██████████ spa che si costituita in giudizio con gli stessi difensori di ██████████ ma con atti distinti, stante la soccombenza nei confronti di ██████████ srl, ██████████ e stante il principio di causazione della lite nei confronti di ██████████ ██████████ ██████████ chiamato in manleva da ██████████ deve essere condannate a pagare le spese del grado di ciascuna delle predette parti che si liquidano, secondo i valori medi del D.m. n. 147/22, secondo lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità media stante il rigetto della domanda con richiesta di condanna, oltreché ad una somma specifica, ad altra somma la cui quantificazione era stata lasciata al giudice – ex plurimis Cass. n.10984 del 26/04/2021-, in complessivi € 8.470,00- di cui € 2.518 per studio; € 1.665 per la fase introduttiva; € 4.287 per la fase decisoria.

██████████ srl e ██████████ in solido fra loro, stante la soccombenza, secondo una valutazione complessiva dell'esito della lite, nei confronti di ██████████ ██████████ spa, devono essere condannate a pagarle le spese del grado che si liquidano, secondo i valori medi del D.m. n. 147/22, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, in complessivi € 9.991,00- di cui € 2977 per studio; € 1911 per la fase introduttiva; € 5103 per la fase decisoria.

Nulla si dispone sulle spese nei confronti di ██████████ e Arch ██████████ ██████████ non avendo svolto difese e non avendo formulato alcuna richiesta di liquidazione delle stesse e nei confronti ██████████ srl in liquidazione in quanto rimasta contumace.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

1. **rigetta** l'appello principale di ██████████ spa;
2. **accoglie** l'appello incidentale di ██████████ srl;
3. **accoglie parzialmente** l'appello principale di ██████████ e l'appello incidentale di ██████████ srl e, per l'effetto,
4. **in parziale riforma** della sentenza del Tribunale di Milano n. 5908/21 pubblicata il 6.7.2021;
5. **rigetta** la domanda di regresso di ██████████ spa nei confronti di ██████████ srl e, per l'effetto
6. **condanna** ██████████ e ██████████ srl a pagare a ██████████ spa, a titolo di regresso, la somma di € 102.815,31 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi come da sentenza di primo grado;
7. **condanna, in solido fra loro,** ██████████ spa e ██████████ spa a pagare a ██████████ srl le spese dei due gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 8.991,00 e, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 8.470,00, il tutto oltre spese forfettarie del 15% ex art. 2, comma 2, D.m. n. 55/14, ed oltre Iva e Cpa se dovuti;
8. **condanna** ██████████ spa a pagare a ██████████ srl, ██████████ e ██████████ le spese del grado che si liquidano in complessivi € 8.470,00 per ciascuna parte, il tutto oltre spese forfettarie del 15% ex art. 2, comma 2, D.m. n. 55/14, ed oltre Iva e Cpa se dovuti;



9. **condanna, in solido fra loro,** [redacted] a pagare a [redacted] spa le spese del grado che si liquidano in complessivi € 9.991,00, il tutto oltre spese forfetarie del 15% ex art. 2, comma 2, D.m. n. 55/14, ed oltre Iva e Cpa se dovuti;
10. **nulla dispone** sulle spese di [redacted] Arch [redacted] e [redacted] srl in liquidazione;
11. **condanna** [redacted] spa a restituire a [redacted] srl quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
12. **conferma** nel resto la sentenza appellata;
13. **dichiara** la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante [redacted] [redacted] spa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1 comma 17 della L. 24 12 2012 n° 228.

Milano, 8.2.2023

IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola

IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni

